

A.G.C.20 – Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico – Decreto Dirigenziale n. 89 del 19 luglio 2010 – Istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, preordinata al potenziamento del servizio di assistenza farmaceutica

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che la L.R. 8.3.1985, nr. 13 stabilisce, all'art. 22, che la Regione esercita le funzioni relative alla formazione ed alla revisione della pianta organica delle farmacie;

RILEVATO che, in ordine al sistema di territorializzazione del servizio farmaceutico, di cui l'istituto della pianta organica costituisce la principale connotazione, la L. 8.11.1991, nr. 362 ha introdotto rilevanti modifiche sull'impianto della pregressa normativa, confermando, peraltro, la competenza regionale per la materia de qua;

CONSIDERATO che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;

VISTI gli atti istruttori del complesso ed articolato procedimento, concretatisi, in particolare, in attività di informazione ed impulso, di analisi e valutazione delle situazioni locali e svolto seguendo consolidati indirizzi dottrinari e giurisprudenziali per la applicazione della normativa di settore, nel pieno e puntuale rispetto dei principi fissati dalla L. nr. 241/1990;

CONSIDERATI in ordine alla popolazione legale residente nei Comuni, i dati utili di riferimento pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativi all'anno 2009;

RITENUTO che, essendosi verificato un utile incremento demografico, esistono i presupposti e le condizioni, ai sensi dell'art. 1 della L. nr. 475/1968, come modificato dalla L. nr. 362/1991, per la dovuta istituzione delle sotto indicate sedi farmaceutiche:

COMUNE	SEDE	POPOLAZIONE	PROV.
ACERRA	14^	55.527	NA
CALVIZZANO	3^	12.669	NA
CAPACCIO	6^	22.083	SA
EBOLI	10^	38.034	SA
GIUGLIANO IN CAMPANIA	29^	115.484	NA
LUSCIANO	4^	14.257	CE

MELITO DI NAPOLI	10^	38.022	NA
MERCOGLIANO	3^	12.519	AV
ORTA DI ATELLA	6^	23.319	CE
PORTICO DI CASERTA	2^	7.684	CE
RECALE	2^	7.519	CE
SUCCIVO	2^	7.799	CE
VILLARICCA	8^	30.141	NA

RITENUTO di dover confermare, invece, la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni della regione, per i quali non risultano sussistere presupposti e condizioni legittimanti interventi modificativi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

CONSIDERATO che occorre, provvedere alla modifica della vigente pianta organica delle farmacie delle sedi dei sopra indicati Comuni, con la istituzione di nuove sedi farmaceutiche;

VISTA la normativa vigente in materia;

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche, nei sotto indicati Comuni:

COMUNE	SEDE	POPOLAZIONE	PROV.
ACERRA	14^	55.527	NA
CALVIZZANO	3^	12.669	NA
CAPACCIO	6^	22.083	SA
EBOLI	10^	38.034	SA
GIUGLIANO IN CAMPANIA	29^	115.484	NA
LUSCIANO	4^	14.257	CE
MELITO DI NAPOLI	10^	38.022	NA
MERCOGLIANO	3^	12.519	AV
ORTA DI ATELLA	6^	23.319	CE
PORTICO DI CASERTA	2^	7.684	CE
RECALE	2^	7.519	CE
SUCCIVO	2^	7.799	CE
VILLARICCA	8^	30.141	NA

- dare atto che la relativa pianta organica delle farmacie risulta così modificata:

ACERRA

ABITANTI	NR.	55.527
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
14		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
11		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
14		

CALVIZZANO

ABITANTI	NR.	12.669
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
3		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
2		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
3		

CAPACCIO

ABITANTI	NR.	22.083
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
6		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
5		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
6		

EBOLI

ABITANTI	NR.	8.034
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
10		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
8		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
10		

GIUGLIANO IN CAMPANIA

ABITANTI	NR.	115.484
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
29		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
14		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
29		

LUSCIANO

ABITANTI	NR.	14.257
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1-L. 362/91)		NR.
4		

FARMACIE ESISTENTI	NR.
3	
SEDI FARMACEUTICHE	NR.
4	

MELITO DI NAPOLI

ABITANTI	NR.	38.022
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
10		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
5		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
10		

MERCOGLIANO

ABITANTI	NR.	12.519
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
3		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
2		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
3		

ORTA DI ATELLA

ABITANTI	NR.	23.319
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1-L. 362/91)		NR.
6		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
2		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
6		

PORTICO DI CASERTA

ABITANTI	NR.	7.684
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1-L. 362/91)		NR.
2		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
1		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
2		

RECALE

ABITANTI	NR.	7.519
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1-L. 362/91)		NR.
2		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
1		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
2		

SUCCIVO

ABITANTI	NR.	7.799
----------	-----	-------

FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1-L. 362/91)	NR.
2	
FARMACIE ESISTENTI	NR.
1	
SEDI FARMACEUTICHE	NR.
2	

VILLARICCA

ABITANTI	NR.	30.141
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L. 362/91)		NR.
8		
FARMACIE ESISTENTI		NR.
5		
SEDI FARMACEUTICHE		NR.
8		

- stabilire che la completa descrittiva delle sedi sarà definita in base alle precise indicazioni ed ai puntuali riferimenti forniti dalle Amministrazioni Comunali e dalle AA.SS.LL. competenti per territorio.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso ai Comuni interessati e alle AA.SS.LL., ai Settori Tecnico Amministrativi Provinciali e agli Ordini Provinciali dei Farmacisti, competenti per territorio, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

Dott.ssa Margherita DE FLORIO